

(N. 2198)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 20 febbraio 1952 (V. Stampati N.ri 2516-2517)

d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI, PASTORE, DI VITTORIO, SANTI, NOVELLA e LIZZADRI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 FEBBRAIO 1952

Concessione di un anticipo ai dipendenti statali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149 e successive modificazioni, vengono corrisposte le seguenti somme nette:

lire 50.000 al personale dei gradi non inferiori al VI dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o di grado corrispondente delle Ferrovie dello Stato;

lire 25.000 al personale dei gradi dal VII al X del predetto ordinamento, o di grado corrispondente;

lire 15.000 al restante personale.

Dette somme non competono al personale il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392.

Art. 2.

È concessa la somma di lire 15.000 anche al personale indicato alle lettere a) ed e) dell'articolo 9 della legge 11 aprile 1950, n. 130.

Art. 3.

Ai titolari di pensioni indicate negli articoli 1 e 4 della legge 4 maggio 1951, n. 307, relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° luglio 1951, è concessa una somma pari al 40 per cento di una mensilità della sola pensione attualmente goduta.

Art. 4.

La somma corrisposta in base ai precedenti articoli, sarà recuperata, in unica soluzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con quota parte delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1951-52.

Art. 6.

Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono auto-

rizzati a concedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, somme in analogia e in conformità alle disposizioni della presente legge.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.